

Premesse

PASUTO ha reso conoscibili le presenti Condizioni Generali di Vendita:

- menzionandole espressamente in ogni Conferma d'Ordine;
- apponendole in calce ai propri listini e/o cataloghi commerciali;
- pubblicandole in Internet presso il sito Internet di PASUTO <http://www.pasuto.com>;
- rendendole disponibili in copia a semplice richiesta del CLIENTE.

Acronimi e Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, i termini e le locuzioni sotto riportate avranno il significato di seguito specificato:

PASUTO: la società PASUTO SRL, C.F. IT00383610276, ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa.

CLIENTE: il soggetto, diverso da un consumatore, avente sede legale in Italia, a cui PASUTO fornisce determinati Articoli in esecuzione di un Contratto.

Articoli: i prodotti, diversi da campionature o prototipi, fabbricati o commercializzati da PASUTO e presenti nei suoi cataloghi commerciali *pro tempore* vigenti ("**Prodotti Standard**" o c.d. "**White Label**") ovvero realizzati e/o personalizzati in base a specifiche tecniche e istruzioni fornite dal CLIENTE ("**Prodotti Speciali**").

Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Vendita.

Conferma d'Ordine: la comunicazione scritta con cui PASUTO si offre di vendere al CLIENTE, nel rispetto delle Specifiche Tecniche pattuite, determinati Articoli a determinate condizioni contrattuali, concordate in aggiunta o in deroga alle Condizioni;

Contratto: l'accordo stipulato fra le Parti per la compravendita di determinati Articoli indicati in una Conferma d'Ordine o, a seconda del contesto in cui il termine è impiegato, l'insieme dei documenti contrattuali che contengono la disciplina di tale accordo.

Ordine: il documento (ed i relativi allegati) inviato dal CLIENTE a PASUTO al fine di richiedere la fornitura di determinati Articoli.

Parte: il CLIENTE e/o PASUTO.

Parti: il CLIENTE e PASUTO.

Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d'Ordine.

Specifiche Tecniche: ogni eventuale documento espressamente allegato o richiamato nella Conferma d'Ordine, quale ad esempio qualsiasi disegno, specifica tecnica o istruzione per l'etichettatura, la marcatura, l'apposizione di avvertenze o istruzioni, il confezionamento, l'imballo, la preparazione alla spedizione, il trasporto e/o la consegna degli Articoli, etc....

Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita troveranno applicazione in relazione a ciascuna vendita – fatta eccezione per quelle effettuate online tramite servizio di commercio elettronico – eseguita da PASUTO a favore del CLIENTE in relazione agli Articoli. Le Condizioni si intendono parte integrante di ciascuna Conferma d'Ordine nella quale siano espressamente menzionate e superano ogni precedente intesa, corrispondenza o documento scambiati fra le Parti, salvo che non risulti diversamente dalle Specifiche Tecniche o dalla Conferma d'Ordine. PASUTO nega espressamente il proprio consenso rispetto ad ogni diversa o ulteriore pattuizione riportata o richiamata in qualsiasi documento o corrispondenza scambiati con il CLIENTE (ivi comprese eventuali condizioni generali di acquisto predisposte da quest'ultimo) in data antecedente alla Conferma d'Ordine o che derivi da usi e/o pratiche tecniche e commerciali generali nonché da pratiche instauratesi in via di fatto nei rapporti fra le Parti.
- 1.2 Qualora le presenti Condizioni siano state integralmente ed espressamente approvate dal CLIENTE per iscritto, e salvo siano *medio tempore* intervenute delle modifiche al relativo testo, ogni successiva fornitura di Articoli si considererà automaticamente regolata dalle Condizioni, a condizione che la relativa Conferma d'Ordine le richiami espressamente.

Art. 2 Documenti, interpretazione e validità del Contratto

- 2.1 Il Contratto è composto dalle Condizioni, dalla Conferma d'Ordine e dalle Specifiche Tecniche. Le Parti convengono che, per ogni nuova fornitura, dovrà essere emessa una Conferma d'Ordine dedicata e si intenderà stipulato un autonomo Contratto, fermo quanto previsto al precedente art. 1.2.

- 2.2 In caso di contrasto fra condizioni contrattuali disciplinanti il medesimo oggetto, poste dai differenti documenti che formano il Contratto, devono ritenersi prevalenti – e dunque applicabili – le condizioni poste dai seguenti documenti contrattuali secondo l'ordine di prevalenza sotto riportato:

- (I) Conferma d'Ordine;
- (II) Specifiche Tecniche;
- (III) Condizioni.

Le Parti concordano espressamente e di volta in volta l'ordine di prevalenza, in caso di contrasto, fra i documenti contrattuali sopra menzionati e le condizioni contenute in ulteriori eventuali documenti contrattuali diversi da questi ultimi.

- 2.3 L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole clausole del Contratto non provoca la nullità dell'intero Contratto, il quale, perciò, conserva la propria efficacia per le parti non viziata da nullità.

Art. 3 Conclusione e modifiche del Contratto

- 3.1 Il Contratto si considera concluso fra le Parti quando il CLIENTE restituisce a PASUTO la Conferma d'Ordine controfirmata per accettazione in tutti gli appositi spazi riservati alla firma del CLIENTE.
- 3.2 Fermo quanto previsto all'art. 3.1, l'inizio di esecuzione della fornitura da parte di PASUTO, senza formale accettazione della Conferma d'Ordine può valere quale accettazione e far ritenere concluso il Contratto se detto inizio di esecuzione è accompagnato da condotte del CLIENTE (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corrispondenza con cui vengono trasferite informazioni per l'avvio dell'esecuzione, pagamento di un acconto del corrispettivo, ricezione degli Articoli, ecc.), tali che rivelino la sua volontà di ritenere comunque concluso il Contratto.
- 3.3 Nessuna cancellazione, modifica e/o integrazione delle pattuizioni contrattuali contenute nei documenti di cui all'art. 2.2 può ritenersi vincolante per PASUTO senza espressa accettazione sottoscritta da un suo rappresentante a ciò autorizzato.
- 3.4 La dichiarazione del CLIENTE, formulata dopo la conclusione di un Contratto, di non voler più ricevere, in tutto o in parte, gli Articoli ordinati, costituisce un inadempimento e attribuisce a PASUTO – fermo ogni altro rimedio di legge e di Contratto – la facoltà di addebitare al CLIENTE, ai sensi dell'art. 1382 c.c., i seguenti importi a titolo di penale, salvo il maggior danno:
- a) in relazione ad Articoli Standard: il 3% o il 10% del Prezzo di cui alla relativa Conferma d'Ordine, a seconda che PASUTO abbia o meno già avviato la relativa produzione;
 - b) in relazione ad Articoli Speciali: il 30% o il 70% del Prezzo di cui alla relativa Conferma d'Ordine, a seconda che PASUTO abbia o meno già avviato la relativa produzione.

Art. 4 Prezzi

- 4.1 Salvo diverso patto scritto, i Prezzi confermati da PASUTO sono espressi in EURO e si riferiscono alla vendita degli articoli franco fabbrica di PASUTO in Santa Maria di Sala (VE), o Massanzago (PD) escluse le operazioni di imballaggio, carico o trasporto, nonché IVA, assicurazioni e, in genere, eventuali oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita.
- 4.2 I Prezzi pattuiti non impegnano PASUTO in caso di modifica delle quantità e/o tipologie degli Articoli da fornire accordata su richiesta del CLIENTE e potranno essere aggiornati anche in caso di proroghe dei termini di consegna per le ragioni indicate all'Art. 9.
- 4.3 Ove siano decorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un Contratto, e a condizione che siano intervenuti aumenti dei costi delle materie prime di incidenza superiore al 15% rispetto al tempo della conclusione del Contratto, PASUTO avrà la facoltà di comunicare al CLIENTE l'aggiornamento dei Prezzi indicati nella Conferma d'Ordine in relazione agli Articoli ancora da produrre / consegnare al CLIENTE; in tal caso, al CLIENTE spetterà la facoltà di risolvere il Contratto limitatamente alla fornitura di tali Articoli.

Art. 5 Fatturazione

- 5.1 Ai fini del pagamento del Prezzo, PASUTO è autorizzata ad emettere la fattura relativa agli Articoli oggetto di ciascuna Conferma d'Ordine all'atto della loro Consegna (o, qualora si sia pattuito di ripartire in fasi la predetta Consegna e il pagamento del prezzo, all'atto delle singole Consegne).

Art. 6 Termini e modalità di pagamento

- 6.1 Il pagamento del prezzo deve essere eseguito dal CLIENTE entro il termine previsto nella Conferma d'Ordine, decorrente dall'emissione della relativa fattura.
- 6.2 Detto pagamento deve essere eseguito dal Cliente secondo le modalità previste nella Conferma d'Ordine. Ai fini del rispetto del termine di pagamento deve tenersi conto della data valuta beneficiario.
- 6.3 La trasmissione di somme a PASUTO avviene sempre a rischio del CLIENTE, qualunque sia il mezzo da esso prescelto. L'eventuale pattuizione o ricevimento in pagamento da parte di PASUTO di effetti o titoli di credito, che si intende effettuato a titolo di mera facilitazione, dà diritto a PASUTO di ottenere il rimborso degli interessi, spese e commissioni relative, ed è subordinato al fine degli stessi; inoltre non modifica il luogo del pagamento, già indicato all'art. 6.2.
- 6.4 In caso di ritardato pagamento, il CLIENTE dovrà corrispondere a PASUTO gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/02 e s.m.i., salvo il maggior danno.

Art. 7 Sospensione delle consegne

- 7.1 PASUTO avrà facoltà di sospendere le consegne se il CLIENTE non effettuerà anche un solo pagamento alle scadenze pattuite nel Contratto, o sarà inadempiente rispetto ad altro Contratto concluso fra le Parti.

Art. 8 Limitazioni della responsabilità di PASUTO

- 8.1 Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di PASUTO nei confronti del CLIENTE per eventuali danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dal Contratto, non potrà in alcun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo della Conferma d'Ordine in relazione alla quale sia maturata la responsabilità di PASUTO.
- 8.2 Per espressa pattuizione, salvi eventuali limiti inderogabili di legge, PASUTO non sarà tenuta a reintegrare e/o risarcire al CLIENTE il lucro cessante e/o eventuali costi, spese e danni indiretti o mediati, né indennizzerà il CLIENTE per gli eventuali costi, spese e danni, a qualsiasi titolo dovuti e/o sostenuti, che il CLIENTE fosse chiamato a risarcire a terzi.
- 8.3 In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni del presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nelle Condizioni, nella Conferma d'Ordine, nelle Specifiche Tecniche e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali.

Art. 9 Termine e Data di Consegna

- 9.1 Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi:
- dal momento della conclusione del Contratto;
 - dal momento dell'incasso dell'acconto, se pattuito;
 - dal ricevimento da parte di PASUTO dei materiali che eventualmente devono essere forniti dal Cliente o da un terzo da esso designato;
 - dal ricevimento da parte di PASUTO, ove previsto, di disegni, progetti, istruzioni o dettagli che devono essere forniti dal CLIENTE
- Per il calcolo del termine di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali.
- 9.2 Il termine di consegna si intende automaticamente prorogato in caso di eventi di forza maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo. PASUTO non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il CLIENTE comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine.
- 9.3 Il termine di consegna è inoltre prorogato se il CLIENTE non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare:
- se i pagamenti dovuti non vengono effettuati puntualmente;
 - se il CLIENTE non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari al momento previsto;
 - se il CLIENTE, durante l'esecuzione del Contratto, richiede delle modifiche ed esse vengono accordate da PASUTO;
 - se il Cliente o un terzo da esso indicato ritarda la consegna di materiale necessario durante l'esecuzione del Contratto.
- 9.4 I termini indicati da PASUTO per la consegna degli Articoli sono quelli in cui è previsto che gli Articoli siano pronti per la spedizione, e sono forniti o

accettati da PASUTO in buona fede ma devono intendersi meramente indicativi e non essenziali. PASUTO si impegna in ogni caso a dare tempestiva comunicazione scritta al CLIENTE del previsto ritardo, e della nuova Data di Consegna prevista.

- 9.5 La consegna degli Articoli si considera eseguita nel momento dell'invio dell'avviso di merce pronta o di spedizione al CLIENTE o al terzo da esso indicato ("**Consegna**"). Per "**Data di Consegna**" le Parti intendono la data di emissione dell'avviso di merce pronta o di spedizione da parte di PASUTO.

Art. 10 Luogo e modalità di consegna – Imballaggio – Spedizione e Trasporto

- 10.1 Ove non diversamente specificato nella Conferma d'Ordine, PASUTO fornisce gli Articoli franco propria fabbrica in Santa Maria di Sala (VE), o Massanzago (PD), mediante messa a disposizione degli stessi al CLIENTE o al terzo da esso indicato in tempo utile; in difetto, il CLIENTE autorizza PASUTO a scegliere e incaricare della spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandola da responsabilità per tale scelta.
- 10.2 Il CLIENTE dovrà comunicare a PASUTO le necessarie istruzioni per la spedizione ed ogni altro adempimento relativo, ove per Contratto debba provvedersi PASUTO; in difetto, PASUTO potrà provvedere alla spedizione a spese del CLIENTE, sempre senza alcuna sua responsabilità.
- 10.3 Ove non diversamente specificato nella Conferma d'Ordine, gli Articoli viaggiano sempre a spese del CLIENTE e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto.
- 10.4 In caso di mancato ritiro degli Articoli da parte del CLIENTE, PASUTO avrà facoltà di addebitargli una penale di importo pari al 1% (uno per cento) alla settimana del Prezzo degli Articoli, salvo il maggior danno. L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio del CLIENTE.
- 10.5 Il CLIENTE ha l'obbligo di effettuare il controllo degli Articoli e la denuncia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia alla PASUTO, entro otto giorni dal ricevimento degli Articoli. In difetto, il CLIENTE perde i relativi diritti. Non si accettano in restituzione né Articoli né imballaggi, salvo previo consenso scritto di PASUTO. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico del CLIENTE.
- 10.6 PASUTO provvede all'esecuzione dell'imballaggio secondo le Specifiche Tecniche e gli usi, restando esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o danni derivanti dall'imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad essa ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto. L'esclusione dell'imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o l'impiego d'imballaggio speciale, richiesti dal CLIENTE, dovranno essere espressamente menzionati nel Contratto.
- 10.7 Il materiale viaggia sempre per conto del CLIENTE ed a suo rischio e pericolo, anche quando si tratta di restituzioni.

Art. 11 Ritardata consegna dei Prodotti e penali

- 11.1 Eventuali penali per il ritardo nella Consegna dovranno essere stabilite espressamente nella Conferma d'Ordine.
- 11.2 La penale non è dovuta qualora il ritardo nell'adempimento della prestazione sia imputabile ad un evento di forza maggiore o a un evento non attribuibile alla responsabilità diretta di PASUTO. Il giorno dal quale il CLIENTE intenda fare decorrere la penale dovrà essere comunicato a PASUTO via PEC, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di ricezione della relativa comunicazione. La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fornitura in ritardo.
- 11.3 Il CLIENTE rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

Art. 12 Trasferimento della proprietà

- 12.1 Il CLIENTE acquista la proprietà degli Articoli, assumendone i relativi rischi, dal momento della Consegna, e ciò anche nel caso in cui la fornitura sia franco destino o l'organizzazione del trasporto sia pattuita a cura di PASUTO.

12.2 Se per qualsivoglia motivo non imputabile a PASUTO la spedizione degli Articoli è ritardata o resa impossibile, il materiale resterà depositato a spese, rischio e pericolo del CLIENTE, fermo quanto previsto all'art. 10.4..

Art. 13 Garanzia – Reclami

13.1 PASUTO garantisce gli Articoli venduti al CLIENTE esclusivamente ai sensi degli artt. 1490 e 1497 cc., nei termini e alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., fatta eccezione per il termine di un anno indicato dal comma 3 dell'art. 1495 c.c., che deve intendersi convenzionalmente sostituito con quello di 6 (sei) mesi decorrenti dalla ricezione degli Articoli da parte del CLIENTE. Con specifico riferimento agli Articoli Speciali e/o ad eventuali Specifiche Tecniche o istruzioni specifiche fornite dal CLIENTE, la garanzia prestata da PASUTO deve intendersi limitata alla corrispondenza degli Articoli Speciali venduti rispetto a tali documenti e/o istruzioni.

13.2 Alla scadenza della garanzia, la copertura decade anche per gli Articoli che, per qualsivoglia ragione, non siano stati utilizzati.

13.3 In caso di vizi/qualità mancanti, nella misura in cui questi non derivino da errori di assemblaggio del CLIENTE o di terzi, utilizzo errato dei materiali, manutenzione scarsa o nulla, normale usura, inesperienza o negligenza da parte dell'acquirente, trasporto, impropria conservazione dei materiali, mancata adozione di misure atte a ridurre un'eventuale disfunzione, intervento non autorizzato, azione o manomissione da parte del CLIENTE ovvero forza maggiore, PASUTO provvederà, per l'intero periodo di validità della garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente gli Articoli difettosi presso la propria sede. PASUTO non svolgerà alcuna attività (inclusa la riparazione o sostituzione) al di fuori della propria sede. La riparazione o sostituzione avrà luogo solo se il CLIENTE avrà ottemperato a tutti i suoi obblighi fino a quel momento. Il CLIENTE non potrà in alcun caso interrompere le proprie prestazioni contrattuali durante l'iter di richiesta di un intervento in garanzia. I tempi di riparazione/sostituzione degli Articoli difettosi saranno concordati tra PASUTO e il CLIENTE. La spedizione di qualsivoglia Articolo ritenuto difettoso da parte del CLIENTE alla sede di PASUTO e successivamente dalla sede di PASUTO al CLIENTE avverrà a rischio e sotto la responsabilità del CLIENTE, che sarà tenuto a predisporre un'adeguata copertura assicurativa. Gli Articoli riparati o sostituiti verranno spediti a spese e rischio del CLIENTE. Quallsivoglia controversia inerente una spedizione non avrà effetti sul resto del Contratto. Gli Articoli sostituiti da PASUTO diverranno proprietà di PASUTO.

13.4 In caso di reclamo puntuale e giustificato, l'obbligo di PASUTO è esclusivamente quello di riparare e/o sostituire la merce ritenuta non conforme, escludendo con ciò ogni diritto del CLIENTE di richiedere la riduzione del prezzo e/o la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni.

Art. 14 Materiali richiesti dal CLIENTE

Tutti i materiali che PASUTO abbia dovuto acquistare in previsione dell'esecuzione di uno o più Contratti relativi ad Articoli Speciali (anche allo scopo di contenere i relativi costi acquistando lotti minimi economici), potranno essere rifatturati da PASUTO al CLIENTE, al costo, decorsi 12 mesi dal relativo acquisto.

Art. 15 Clausola di riservatezza

15.1 Ai fini degli obblighi di cui alla presente articolo, viene stabilito che con il termine **'Informazioni Confidenziali'** si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, formule, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti simili di natura confidenziale e nella titolarità di una delle Parti e/o di società controllanti, controllate o collegate ad essa, che vengano trasmesse da una parte all'altra ai fini dell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per quelle di dominio pubblico. Ai fini della presente clausola, si intendono di dominio pubblico le informazioni generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, sempre che detta generale conoscenza o agevole accessibilità alle informazioni di cui si tratta non sia effetto di violazioni del presente o di altro atto di impegno o di violazioni di diritti di proprietà industriale riconosciuti, per legge, a tutela di informazioni aziendali riservate della parte che comunica dette informazioni.

15.2 La parte che riceve dall'altra **'Informazioni Confidenziali'** deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le **'Informazioni Confidenziali'** non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto. Per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da rap-

presentanti, dipendenti, collaboratori e/o sub-contraenti della parte che riceve le **'Informazioni Confidenziali'** che siano coinvolti nella esecuzione del Contratto. Ciascuna parte garantisce e assicura all'altra che detto impegno di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattative.

15.3 Ai fini di cui sopra, la parte che le riceve può trasmettere o rivelare le **'Informazioni Confidenziali'** esclusivamente a propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o sub-contraenti ai quali occorrano ai fini della esecuzione del Contratto, avendo cura di vincolare gli stessi al medesimo impegno di riservatezza di cui alla presente clausola.

15.4 Al termine, quale che ne sia la causa, del Contratto, ciascuna Parte deve restituire all'altra – o, in caso di trasmissione per via telematica, cancellare in maniera definitiva o distruggere – senza trattenerne copia alcuna, ogni e qualsiasi documento, sia esso cartaceo, informatico o su altro supporto, ricevuto da detta altra parte e recante **'Informazioni Confidenziali'**. Ugualmente, anche prima della suddetta cessazione del Contratto, quando le **'Informazioni Confidenziali'** non siano più di alcuna utilità alla esecuzione del medesimo Contratto, la parte che le ha ricevute deve provvedere alla restituzione e/o cancellazione e/o distruzione di cui sopra dietro espressa richiesta scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, della parte che le ha comunicate. Rimane inteso che, anche successivamente alla cessazione di ogni effetto del Contratto e alla restituzione e/o cancellazione e/o distruzione delle **'Informazioni Confidenziali'** ai sensi di cui sopra, alla parte che le ha ricevute è fatto espresso divieto di divulgare e/o utilizzare abusivamente le **'Informazioni Confidenziali'**.

15.5 Il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola è escluso nei seguenti casi:

- quando la parte ricevente le informazioni è già a conoscenza del loro contenuto, in quanto rappresentato da informazioni di dominio pubblico; rimane tuttavia fermo l'obbligo di non utilizzare, salvo quanto consentito per l'esecuzione del Contratto, le informazioni il cui contenuto, benché di dominio pubblico, siano oggetto di brevetto o di altro diritto di proprietà industriale titolato della parte comunicante le informazioni;
- quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità, a rivelare il contenuto delle **'Informazioni Confidenziali'**; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle **'Informazioni Confidenziali'** diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità.

15.6 Salvi gli scopi e gli obblighi nascenti dal Contratto, il presente impegno non determina, per nessuna delle Parti, l'obbligo di rivelare all'altra **'Informazioni Confidenziali'**, né attribuisce alla parte ricevente diritti di licenza o comunque di sfruttamento, quale che sia, a beneficio proprio e/o di terzi, del contenuto delle **'Informazioni Confidenziali'**.

15.7 In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo e per ciascuna violazione di essi, la parte inadempiente è tenuta a versare all'altra una penale di ammontare pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila), salvo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Art. 16 Forza maggiore

16.1 Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si verifichi un evento di forza maggiore, gli obblighi delle Parti derivanti da esso sono sospesi per tutta la durata di detto evento.

16.2 Per evento di forza maggiore si intende ogni fatto imprevedibile e fuori dal ragionevole controllo delle Parti, tale da impedire la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali; sono da qualificarsi come eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, scioperi nazionali di categoria, guerre, sommosse, embarghi, atti di terrorismo.

16.3 Qualora una delle Parti sia impedita, ostacolata o ritardata nell'espletamento di qualsivoglia obbligo contrattuale per causa di Forza Maggiore, detta Parte ne darà sollecita notifica all'altra Parte e si riterrà giustificata del mancato espletamento di tale obbligo per tutto il periodo nel quale il persistere dello stato di Forza Maggiore le impedisce di espletarlo. Tuttavia, l'inadempienza per causa di Forza Maggiore non vale per l'obbligo del CLIENTE di corrispondere a PASUTO i dovuti pagamenti previsti dal Contratto. Qualora PASUTO incorra in ritardi e/o spese per causa di detta Forza Maggiore, avrà diritto a una proroga, come da Contratto. Qualora l'ese-

cuzione degli obblighi contrattuali venga impedita, ostacolata o ritardata per un singolo periodo di oltre sessanta (60) giorni ovvero per un periodo aggregato di oltre novanta (90) giorni per il persistere dello stato di Forza Maggiore, PASUTO avrà facoltà di recedere dal Contratto, in qualunque fase esso si trovi, mediante semplice comunicazione scritta al CLIENTE; in tal caso Al CLIENTE non sarà dovuto alcunché in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte di PASUTO (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, indennizzi, risarcimenti, ecc.), salva la restituzione degli eventuali acconti già pagati sul Prezzo.

- 16.4 La parte che intenda invocare la causa di forza maggiore deve darne comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, all'altra entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento e successiva conferma – sempre per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica – entro 15 (quindici) giorni dallo stesso evento, allegando, ove necessario, documentazione proveniente da Pubblica Autorità attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.
- 16.5 Rimane inteso che l'evento di forza maggiore non esonera la parte che lo invoca dall'obbligo di collaborazione; tale parte, pertanto, è tenuta a evitare o ridurre, sin dove possibile, le conseguenze dannose derivanti dall'evento di cui si tratta.

Art. 17 Divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti

- 17.1 Al CLIENTE è consentito cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi, salvo il preventivo consenso scritto di PASUTO. In caso di cessione, il CLIENTE non è comunque liberato dalle obbligazioni derivanti dal Contratto, se PASUTO non vi consente.
- 17.2 Ugualmente, al CLIENTE è fatto espresso divieto di cedere a terzi crediti, quali che siano, derivanti dal Contratto, salvo il preventivo consenso scritto di PASUTO.

Art. 18 Proprietà Intellettuale

- 18.1 Il CLIENTE riconosce espressamente che gli Articoli Standard sono realizzati sulla base di disegni, tecniche, formule, processi, attrezzature, specifiche e in generale know how di esclusiva proprietà di PASUTO (la "**Proprietà Intellettuale PASUTO**"), al pari di ogni successiva modifica delle stesse; il CLIENTE rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa in merito alla Proprietà Intellettuale e si impegna ad non utilizzarla, sfruttarla né divulgarla in alcun modo, né direttamente né indirettamente, salvo che nei limiti di quanto necessario per dare esecuzione al Contratto.
- 18.2 In relazione agli Articoli Speciali, e limitatamente a quanto realizzato sulla base di disegni, tecniche, formule, processi, attrezzature, specifiche e in generale know how di esclusiva proprietà del CLIENTE (la "**Proprietà Intellettuale CLIENTE**"), da un lato PASUTO rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa e si impegna ad non utilizzarla, sfruttarla né divulgarla in alcun modo, né direttamente né indirettamente, salvo che nei limiti di quanto necessario per dare esecuzione al Contratto, mentre dall'altro non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi, in relazione alle quali il CLIENTE si impegna a tenere indenne PASUTO.
- 18.3 Le Parti non intendono concedere, e non concedono l'una all'altra il diritto di usare i propri marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare. Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti espressamente specificati nella Conferma d'Ordine.
- 18.4 Tutti i dati, informazioni, documenti, nonché i rispettivi diritti di proprietà intellettuale, siano essi registrati o meno (di seguito collettivamente indicati come "**Documentazione**"), in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà della Parte divulgante e sono forniti alla Parte ricevente al solo scopo di eseguire il Contratto.
- 18.5 Il CLIENTE si impegna a non utilizzare la Documentazione ricevuta per ragioni diverse da quelle previste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza la Documentazione ricevuta senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte di PASUTO. Il CLIENTE si impegna a restituire a PASUTO la Documentazione ricevuta ed ogni eventuale copia a semplice richiesta di PASUTO ogniqualvolta detta Documentazione non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto, salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.
- 18.6 Nel caso in cui il CLIENTE intenda utilizzare la Documentazione fornita e gli Articoli (ivi inclusi eventuali avvertenze, manuali e istruzioni ad essi inerenti) per incorporarli in altri beni/documenti, il CLIENTE si assume l'obbligo di ve-

rificare il contenuto e di accertare che nell'uso che ne sarà fatto non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi, assumendo a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne PASUTO.

- 18.7 Le previsioni di questo articolo sopravvivranno alla scadenza del Contratto, qualsiasi sia la relativa causa.

Art. 19 Clausola risolutiva espressa

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. PASUTO potrà risolvere un Contratto al verificarsi dei seguenti inadempimenti:
- mancato pagamento del Prezzo da parte del CLIENTE nei termini convenuti;
 - mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 15 e dall'Art. 18 Art. 18
- Nei casi di cui sopra, sono fatti sempre salvi il diritto al risarcimento dei danni e gli altri diritti e rimedi di legge e di Contratto.
- 19.2 PASUTO comunicherà a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 19.3 In tutti i casi di risoluzione di diritto previsti dalle Condizioni, quando essa sia causata da fatto e colpa del CLIENTE, quest'ultimo, alla ricezione della manifestazione di volontà dell'Acquirente di valersi della clausola risolutiva espressa, sarà tenuto ad acquistare PASUTO, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi a detta ricezione, tutto il materiale che PASUTO abbia acquistato, dal CLIENTE o da terzi che esso abbia indicato, specificamente allo scopo di eseguire uno o più Contratti stipulati con il CLIENTE.

Art. 20 Risoluzione

Ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra Parte un termine non inferiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. In ogni caso il CLIENTE non potrà risolvere il Contratto nel caso in cui PASUTO, nel termine sopra indicato, abbia iniziato ad adempiere ed abbia, quindi, continuato in buona fede ad eseguire diligentemente il Contratto.

Art. 21 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di PASUTO a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni contrattuali.

Art. 22 Rinuncia alla facoltà di sospendere o ritardare il pagamento

È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al CLIENTE di sospendere o ritardare i pagamenti degli Articoli forniti in esecuzione di uno o più Contratti.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

PASUTO dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dal CLIENTE saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all'estero, unicamente per le finalità sopra specificate. I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione. In conformità alla normativa vigente, PASUTO dà atto che i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. possono essere esercitati dal CLIENTE presso la sede di PASUTO, rivolgendosi all'indirizzo e-mail: venditeitalia@toyocolor.it. Ai sensi del citato art. 7 il CLIENTE ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il CLIENTE ha altresì diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici nonché degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Il CLIENTE ha infine il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è ne-

cessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Art. 24 Comunicazioni ai fini dell'esecuzione del Contratto

- 24.1 Salvo che sia diversamente previsto nella Conferma d'Ordine, qualsiasi comunicazione indirizzata a PASUTO in relazione a un Contratto si intenderà ricevuta e conosciuta da PASUTO unicamente se inviata a mezzo PEC.
- 24.2 Qualunque comunicazione si intenderà valida ed efficace nel momento della sua ricezione, se ricevuta in un giorno lavorativo; diversamente, nel

giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 25 Legge applicabile e Foro Competente

- 25.1 Il Contratto sarà interpretato, regolato e avrà effetto in conformità alla legge italiana, con esclusione dell'applicazione di qualsiasi norma che rimandi all'applicazione delle leggi di un'altra giurisdizione o alla Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale delle Merci del 1980.
- 25.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, e/o delle Condizioni, e/o dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.